

Regolamento delle Preture

(dell' 11 novembre 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

d e c r e t a :

Sezione 1
Norme generali

Funzionamento dell' ufficio della Pretura

Art. 1 ¹La Pretura è diretta dal Pretore. Egli è responsabile del buon funzionamento dell' ufficio.

²L' aggiornamento delle cause è stabilito dal Pretore, il quale provvede che le stesse si svolgano e siano definite il più sollecitamente possibile nei termini fissati dalla legge.

Organizzazione degli incarti

a) Registrazione informatica

Art. 2 ¹Le petizioni e le istanze, appena giunte, vengono registrate nell' apposito supporto informatico, secondo le indicazioni della Divisione della giustizia.

²Vengono immediatamente cancellate le petizioni o istanze decise o tolte per desistenza, transazione o compromesso, o per mancato anticipo delle spese.

b) Timbratura e numerazione degli atti di causa

Art. 3 ¹Gli atti e i documenti prodotti sono timbrati con la data di ricezione (giorno, mese, anno) dalla Pretura, la quale provvede pure ad indicare su di essi, l' incarto al quale appartengono.

²I documenti degli interventi sono numerati con le cifre romane. Negli incidenti conservano la serie del merito.

c) Verbale

Art. 4 In udienza, ogni verbale è firmato dalle parti.

Atti

a) Estratti e copie

Art. 5 La Pretura, entro 5 giorni, rilascia alle parti che non la dispensano espressamente, copia delle perizie e dei verbali, che non fossero già stati consegnati al termine dell' udienza. E' vietato consegnare gli originali.

b) Custodia

Art. 6 ¹La Pretura è responsabile della custodia dei documenti e degli atti di causa.

²Nessun atto o documento può essere ritirato senza la firma di persona autorizzata al ritiro.

³La consegna delle copie degli allegati destinate alla Pretura è vietata.

c) Restituzione

Art. 7 Terminata la causa, se le parti non ritirano i rispettivi documenti entro otto giorni dalla crescita in giudicato, la Pretura deve rimetterli a chi di diritto, a mezzo raccomandata, ed è sciolta da ogni responsabilità.

Rendiconto

Art. 8 ¹Alla fine di ogni anno il Pretore rassegna alla Divisione della giustizia un rendiconto del movimento delle cause ed un rapporto sull' andamento generale della Pretura.

²Nel corso dell' anno la Divisione della giustizia potrà inoltre ingiungere alle Preture l' allestimento di rendiconti straordinari, intesi a dimostrare il lavoro compiuto e l' osservanza dei termini, segnatamente nelle procedure sommarie e accelerate.

Sezione 2

Organizzazione della Pretura di Lugano

Ripartizione delle cause tra le Sezioni

Art. 9 ¹La Pretura del Distretto di Lugano è suddivisa in sei Sezioni. Ciascun Pretore dirige una Sezione.

²Le cause sono ripartite tra le Sezioni nel modo seguente:

- a) Sezione 1:
 - cause con foro nei quartieri di Besso, Brè-Aldesago, Castagnola-Cassarate, Centro, Loreto e Molino Nuovo del Comune di Lugano, ad esclusione delle cause assegnate alle Sezioni 4, 5 e 6;¹⁾
- b) Sezione 2:
 - cause con foro nel quartiere di Breganzona del Comune di Lugano, nonché nei Comuni dei Circoli della Magliasina, di Agno, di Sessa, di Sonvico, di Vezia tranne i Comuni di Sorengo e Massagno, di Breno, di Capriasca e di Taverne, ad esclusione delle cause assegnate alle Sezioni 4, 5 e 6;²⁾
- c) Sezione 3:
 - cause con foro nei rimanenti Comuni del Distretto di Lugano e nei quartieri di Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello del Comune di Lugano, ad esclusione delle cause assegnate alle Sezioni 4, 5 e 6;³⁾
- d) Sezione 4:
 - cause in materia di diritto di famiglia, in alternanza con la Sezione 6;
 - cause in materia di diritto successorio, compresa la messa in liquidazione delle eredità;
 - cause in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e in materia di affitto avviate sulla base degli art. 404 e seguenti CPC;
 - procedure di sfratto;
 - procedure non contenziose dell'art. 2 LAC;
 - in riguardo a disposizioni del Codice civile svizzero: n. 7 a 13;
 - procedure contenziose dell'art. 4 LAC;
 - in riguardo a disposizioni del Codice civile svizzero: n. 10 a 14;
- e) Sezione 5:
 - procedure esecutive;
 - procedure di fallimento e di concordato;
 - procedure di sequestro;
 - procedure non contenziose dell'art. 2 LAC;
 - in riguardo a disposizioni del Codice civile svizzero: n. 1, 6, 14 a 16, 18;
 - in riguardo a disposizioni del Codice delle obbligazioni: n. 1 a 6;
 - procedure contenziose dell'art. 4 LAC;
 - in riguardo a disposizioni del Codice civile svizzero: n. 1, 16 a 18, 20 a 25;
 - in riguardo a disposizioni del Codice delle obbligazioni: n. 1 a 14;
 - procedure riguardanti le commissioni rogatorie;
- f) Sezione 6:
 - cause in materia di diritto di famiglia, in alternanza con la Sezione 4;
 - procedure contenziose dell'art. 4 LAC;
 - in riguardo a disposizioni del Codice civile svizzero: n. 1 a 9.

³Le cause in materia di diritto di famiglia sono attribuite dal Presidente alternativamente alle Sezioni 4 e 6. I procedimenti cautelari e di merito sul medesimo oggetto devono essere attribuiti alla stessa Sezione.

⁴Le cause di competenza della Pretura a seguito di una proroga convenzionale della giurisdizione sono attribuite dal Presidente alle Sezioni 1, 2 e 3, secondo il loro ordine di entrata.

⁵Alla ripartizione prevista dai cpv. 2 a 4 può essere derogato su decisione del Presidente qualora la natura del procedimento, la sua connessione con altri procedimenti o con la materia attribuita ad altre Sezioni o la suddivisione equitativa del lavoro lo giustifichino.

Assegnazione delle Sezioni

Art. 10 ¹I Pretori designano i singoli magistrati preposti alle sei Sezioni, garantito il diritto preferenziale di opzione dei magistrati in base all'ordine di anzianità di carica.

²Il Presidente provvede alla relativa pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Impedimento legale del Pretore

Art. 11 In caso di impedimento legale del Pretore competente e del suo segretario assessore la causa è devoluta ad altro Pretore secondo le seguenti modalità:

- a) il Pretore della Sezione 1 è supplito da quello della Sezione 2;
- b) il Pretore della Sezione 2 è supplito da quello della Sezione 3;
- c) il Pretore della Sezione 3 è supplito da quello della Sezione 1;
- d) il Pretore della Sezione 4 è supplito da quello della Sezione 6;
- e) il Pretore della Sezione 5 è supplito da quello della Sezione 3;
- f) il Pretore della Sezione 6 è supplito da quello della Sezione 4.

Presidente e vicepresidente

Art. 12 I Pretori del Distretto di Lugano designano nel loro seno un presidente e un vicepresidente i quali stanno in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.
In caso di impedimento del presidente e del vicepresidente, la presidenza è assunta dal Pretore anziano di carica.

Competenza per la ripartizione delle cause

Art. 13 La ripartizione delle cause in entrata fra i sei Pretori è effettuata dal presidente sulla base dell' art. 1 del presente Regolamento, il quale fa apporre in calce o a tergo della petizione o dell' istanza l' indicazione della Sezione competente.

Primo atto di causa e successivi

Art. 14 Il primo atto di causa va genericamente indirizzato alla Pretura del Distretto di Lugano, mentre i successivi atti devono essere presentati alla Sezione competente.

Norme particolari

Art. 15 ¹Le cause in materia di diritto di famiglia inoltrate entro il 31 dicembre 2002 per le quali non è stato adottato alcun provvedimento giudiziale sostanziale vengono assegnate alla Sezione 4.

²Le cause di competenza della Pretura a seguito di una proroga convenzionale della giurisdizione pendenti nelle Sezioni 4 e 6 vengono ripartite tra le Sezioni 1, 2 e 3 secondo i principi dell' art. 1 cpv. 4 e 5, indipendentemente dallo stadio del procedimento.

³Le altre cause e procedure avviate entro il 31 dicembre 2002 rimangono assegnate alla Sezione competente a quella data.

⁴Il deferimento di competenza al nuovo Pretore è sancito con un' ordinanza del Pretore della Sezione nella quale le procedure sono pendenti.

Entrata in vigore

Art. 16 ¹Sono abrogati:

- a) Il Regolamento sull' organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano del 26 novembre 2002;
- b) Il Regolamento delle Preture dell' 11 dicembre 1924.

²Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.⁴⁾

Pubblicato nel ~~BU~~ **2003**, 322.

Note:

- 1) Lett. modificata dal R 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 162.
- 2) Lett. modificata dal R 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 162.
- 3) Lett. modificata dal R 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 162.
- 4) Entrata in vigore: 21 novembre 2003 - BU 2003, 322.